

ALLEGATO G

Oggetto: CONTRATTO CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI NEWCO

Tra

la AMGAS SpA., (di seguito “AMGAS” o “cedente”) con sede legale in Foggia, via _____ n.____, capitale sociale Euro, codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia n._____, in persona di _____, nato a _____, residente a _____ in qualità di legale rappresentante, autorizzato a sottoscrivere il presente contratto in forza dei poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del

e

la Ditta _____, con sede legale in _____, codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, in persona di _____, nato a _____ e residente a _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta stessa, autorizzato a firmare il presente contratto in forza (di seguito “cessionario”)

Cedente e cessionario di seguito indicate congiuntamente “Parti”.

Premesso

che con determinazione dell’Amministratore Unico di “AMGAS” n ... del ... sono stati approvati il bando di gara, nonché i relativi allegati, ai fini della cessione di una quota di maggioranza pari all’80% del capitale sociale di NEWCO, costituita in particolare come da punto 2) del bando di gara, stabilendo il prezzo a base di gara in € 250 (ducentocinquanta/00) per ogni singolo contratto di utenza di vendita del gas;

che in data 21 giugno 2010 è stato inviato per la pubblicazione il Bando di Gara in GUUE oltre che inviato agli altri organi di comunicazione previsti dal d.lgs. 163/06 per le procedure aperte.

che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell’offerta più elevata rispetto al prezzo – base di cui sopra;

che in esito all’espletamento della gara, la Commissione Giudicatrice ha individuato (soggetto singolo o raggruppato), con proprio verbale n ... del ..., quale soggetto presentante l’offerta più elevata come da punto 2, lettera a) del bando;

che l’Organo Amministrativo di “AMGAS” con atto n.... del ... ha aggiudicato in via definitiva la gara in oggetto alla Ditta “.....” (di seguito, l’ “AGGIUDICATARIO”);

che pertanto si procede alla cessione di una quota pari all’80% di NEWCO il prezzo di € come da punto 3) del bando di gara, stipulando gli atti negoziali e societari in conformità alle previsioni degli atti di Gara;

che l'AGGIUDICATARIO, ai sensi del punto 11.3.d del bando di gara, si impegna a non cedere e a non porre in essere atti di disposizione aventi ad oggetto una partecipazione pari al 50% del capitale sociale della NEWCO per un periodo non inferiore a due anni dalla data di acquisto (fatta salva la possibilità di trasferimento infragruppo della partecipazione in NEWCO, ad una società controllata dell'aggiudicatario della procedura, o sua controllante, o controllata dalla medesima controllante, previa comunicazione ad "AMGAS");

che l'AGGIUDICATARIO è obbligato a sottoscrivere patti parasociali i cui contenuti sono quelli di cui all'Allegato E del bando;

che l'AGGIUDICATARIO, oltre a tutto quanto sopra, si è obbligato formalmente al rispetto di quanto segue, come da punto 13) del bando di gara:

- a) l'obbligo per NEWCO di acquistare da "AMGAS" (o da società del Gruppo AMGAS) prestazioni di supporto, come da contratti di cui all'allegato F, per almeno un anno a partire dalla data di cessione delle quote di partecipazione della NEWCO, salva la verifica consensuale della possibilità di rinnovare tutti o parte dei contratti per i successivi esercizi;
- b) il divieto a carico dell'aggiudicatario, a partire dalla data del verbale della commissione che individua il soggetto presentante l'offerta più elevata, di porre in essere, direttamente o tramite imprese partecipate o collegate, iniziative in concorrenza con le attività di NEWCO all'interno del territorio della Provincia di Foggia, per clienti con consumo inferiore a mc / anno 200.000 (sono fatti salvi i rapporti già in essere, instaurati da parte dell'aggiudicatario, con utenti e con terzi, sino alla data del verbale della commissione di cui sopra).
- c) l'obbligatoria garanzia di continuità di impiego, in capo alla NEWCO, per i dipendenti di AMGAS BLU SpA alla data di pubblicazione del presente bando;
- d) la garanzia di mantenimento, in capo alla NEWCO, dello sportello clienti per almeno tre anni dall'aggiudicazione della presente procedura;
- e) la sottoscrizione dei patti parasociali che definiscono la governance di NEWCO ed altre condizioni, come da contenuti di cui all'Allegato E;
- f) il fatto che "AMGAS" non sarà obbligata a partecipare all'eventuale supporto finanziario di cui NEWCO potrebbe avere necessità in sede di avvio dell'attività.

Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto e prezzo

AMGAS cede a ... la partecipazione pari all'80% del capitale sociale di NEWCO alle condizioni che seguono.

A) Premesso che, come da punto 3 del bando di gara:

- il numero dei contratti di utenza di vendita gas, di cui AMGAS BLU è titolare al momento della pubblicazione del presente bando, è pari a circa 50.000;
- la percentuale di partecipazione in NEWCO, che "AMGAS" cede con la presente procedura, è pari all'80%;
- è detta "C", la somma fissa che Amgas intende acquisire per parziale recupero dei costi inerenti la procedura di cessione e che tale somma è fissata in 150.000,00 €;
- è detta "S_{min}", la somma minima su cui ogni partecipante è impegnato, ed essa è pari a:

$$S_{\min} = C + (80\% \times 250 \text{ €/cliente} \times 50.000 \text{ clienti})$$
$$S_{\min} = 150.000 + 10.000.000 = 10.150.000 \text{ €};$$

il sessantesimo giorno successivo all'iscrizione dell'atto di scissione di AMGAS BLU (di cui al punto 2 del bando di gara) ed alla costituzione di NEWCO, si procederà come segue:

- effettuata la precisa determinazione del numero, detto "M", dei contratti di utenza di vendita gas, di cui la NEWCO sarà titolare in quel momento;
- detto "Off" il valore dell'offerta

l'effettivo esborso a carico ("S_{tot}") dell'aggiudicatario sarà pari a:

$$S_{\text{tot}} = C + (80\% \times \text{Off} \times M).$$

B) Il pagamento, dall'aggiudicatario ad "AMGAS", del prezzo della cessione della quota di partecipazione (pari all'80% del capitale sociale di NEWCO) avverrà come segue:

i) contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'aggiudicatario verserà alla stessa "AMGAS" la seguente somma:

$$S_0 = 8.150.000 \text{ Euro}$$

ii) al sessantesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, sarà regolata tra "AMGAS" e l'aggiudicatario la seguente differenza:

$$S_1 = S_{\text{tot}} - 8.150.000 \text{ Euro}$$

così che

$$S_0 + S_1 = S_{\text{tot}}$$

C) Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario ha presentato un deposito a favore di "AMGAS" per un ammontare pari ad euro 3.000.000, a garanzia di quanto sopra sub B-ii), deposito costituito nelle forme di cui all'art.11, c.6,

lettere a) e b) del bando di gara.

Il deposito sarà restituito all'aggiudicatario ad avvenuta regolamentazione della differenza di cui sopra sub B-ii).

Articolo 3 – Periodo compreso tra la pubblicazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva

3.1 "AMGAS" dichiara che NEWCO è stata costituita in data ... in esito alla scissione di cui al punto 2 del bando di gara, scissione i cui atti sono allegati al presente atto.

3.2 "AMGAS" dichiara che NEWCO si compone degli elementi di cui allo stesso punto 2 del bando di gara, in esito a quanto al precedente punto 3.1.

3.3 "AMGAS" dichiara che, a partire dalla data di pubblicazione degli atti di gara e sino alla data di sottoscrizione del presente contratto, AMGAS BLU SpA, con riferimento a quanto al punto 4.A) del bando di gara, relativamente alla composizione del ramo scisso dalla stessa AMGAS BLU SpA. ed attribuito alla beneficiaria NEWCO, è stata gestita correttamente e prudentemente, nel rispetto di leggi e regolamenti, senza concludere contratti che eccedano i limiti dell'ordinaria gestione.

3.4 AMGAS BLU SpA. non è stata oggetto di operazioni di fusione, scissione (salvo quella di cui al punto 2 del bando di gara), aumento di capitale o altre straordinarie, non ha ceduto propri rami di azienda, e non è stata posta in liquidazione.

3.5 "AMGAS" si impegna nei confronti della società aggiudicataria a risarcire la NEWCO per qualsiasi passività, debito o sopravvenienza passiva di cui la NEWCO stessa possa essere chiamata a rispondere, con riferimento a quanto previsto dagli artt.2506-bis, c.3 e 2506-quater, c.3 C.C., per poste ed obbligazioni non facenti parte del ramo di AMGAS BLU SpA attribuito alla medesima NEWCO in sede di scissione.

Eventuali sopravvenienze passive relative alle attività e passività attribuite alla NEWCO alla data della scissione, al netto degli eventuali relativi fondi rischi od oneri accantonati fino alla predetta data, come pure eventuali costi, perdite o danni derivanti alla società, ovvero direttamente all'aggiudicatario, che dovessero manifestarsi, in una o più volte, a decorrere dalla data del trasferimento delle quote fino al 31 dicembre 2014, ovvero, limitatamente alle sopravvenienze passive di natura tributaria e previdenziale, fino allo spirare degli ordinari termini di decadenza dell'attività di accertamento previsti dalla legge, rimarranno a carico di "AMGAS".

E' inoltre espressamente convenuto che eventuali sopravvenienze attive relative alle attività e passività attribuite alla NEWCO alla data della scissione, che dovessero manifestarsi, in una o più volte, dalla data del trasferimento delle quote fino al 31 dicembre 2014, ovvero, limitatamente alle sopravvenienze attive di natura tributaria e previdenziale, fino allo spirare degli ordinari termini di decadenza dell'attività di accertamento previsti dalla legge o di estinzione di eventuali contenziosi e/o giudizi in corso, verranno portate in compensazione delle sopravvenienze passive eventualmente rilevate.

Fermo restando il pagamento delle sopravvenienze passive nette definitivamente accertate, “AMGAS” potrà opporsi alle richieste di somme costituenti sopravvenienze passive avanzate da terzi ed avviare un contenzioso nominando un proprio difensore di fiducia e con oneri a proprio esclusivo carico; a tal fine l’aggiudicatario dichiara la propria disponibilità affinché il contenzioso venga avviato, o fatto avviare, ricorrendone i presupposti di carattere legale e procedurale, per il tramite della società o dell’ente nel cui patrimonio si è riflessa la predetta sopravvenienza.

Articolo 4A – Dichiarazioni e garanzie di AMGAS SpA.

4A.1. “AMGAS” dichiara, nei confronti dell’AGGIUDICATARIO, quanto segue:

- NEWCO è una società a responsabilità limitata, debitamente costituita e validamente esistente ai sensi della legge italiana; essa ha il pieno godimento dei propri diritti; essa non è mai stata, né è, soggetta a procedure concorsuali o in stato di liquidazione;
- “AMGAS” ha l’esclusiva e libera disponibilità e proprietà di tutte le quote di NEWCO, prima della cessione all’AGGIUDICATARIO;
- le quote di NEWCO sono interamente liberate, non soggette a gravami, liberamente trasferibili, né sussistono opzioni, warrants, accordi, diritti, impegni che obblighino all’emissione o alla vendita o ad altre operazioni sulle quote della stessa NEWCO;
- i dipendenti, i contratti con tutti i terzi a vario titolo intrattenuti da NEWCO, compresa la controllante “AMGAS” sono quelli di cui alle informazioni come da punto 4A) del bando di gara;
- i dipendenti di NEWCO, in capo ad AMGAS BLU Sp.A., sono sempre stati regolarmente e tempestivamente retribuiti, gli accantonamenti a fondo trattamento di fine rapporto regolarmente operati, i versamenti contributi regolarmente effettuati;
- i beni mobili iscritti a bilancio sono di esclusiva proprietà e nell’indisturbato possesso di NEWCO;
- NEWCO possiede tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, certificazioni per lo svolgimento dell’attività sociale;
- i programmi software di cui NEWCO è proprietaria o licenziataria sono efficienti e sono quelli necessari per lo svolgimento dell’attività sociale.
- i contratti in essere (e non ancora integralmente eseguiti) sono validi, vincolanti ed efficaci e non sussistono condizioni o circostanze che possano configurarsi come inadempienze di NEWCO (o AMGAS BLU quale società scissa) o delle rispettive controparti rispetto alle obbligazioni derivanti da tali contratti, né contestazioni o diffide ad adempiere relativamente ai medesimi sono state ricevute da NEWCO (o AMGAS BLU).

4A.2 Per quanto di interesse con riferimento agli elementi componenti il ramo scisso di cui NEWCO è beneficiaria in esito alla scissione di cui al precedente punto 3.1:

- AMGAS BLU SpA. ha operato in regola con tutte le leggi, le norme ed i criteri generalmente adottati nel settore di appartenenza (ivi comprese le normative ambientali, in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione di infortuni ed incendi);

- L'attività di AMGAS BLU SpA. è ed è stata condotta senza incorrere in infrazioni o violazioni di norme di legge, regolamenti, provvedimenti di pubblica autorità o atti di altra natura applicabili a tale attività (ivi incluso quanto al capoverso precedente);
- Il comportamento degli amministratori e dei rappresentanti di AMGAS BLU SpA., o di altri soggetti collegati ad AMGAS BLU SpA. o che abbiano agito per conto della stessa, è ed è stato ispirato al massimo rispetto di ogni provvedimento inclusi quelli di cui ai due capoversi precedenti.

In nessuna delle aree, di proprietà o condotte in locazione, su cui si svolge l'attività di NEWCO, esistono situazioni, attuali o pregresse, di irregolarità rispetto a quanto ai capoversi precedenti.

4A.3 Non esiste alcuna persona che, per effetto di un qualsiasi contratto o accordo con "AMGAS", abbia diritto ad una commissione come procacciatore, mediatore o intermediario in relazione a, o in collegamento con, le operazioni previste dal presente contratto; "AMGAS" non ha avuto alcun rapporto relativo alle operazioni previste nel presente contratto con alcuna persona che possa richiedere all'AGGIUDICATARIO una commissione di intermediazione o un'altra commissione, compenso o rimborso di sorta in relazione a quanto forma oggetto del presente contratto.

Articolo 4B – Dichiarazioni e garanzie reciproche

"AMGAS" e l'AGGIUDICATARIO prestano, l'un soggetto a favore dell'altro, le seguenti dichiarazioni e garanzie:

- a) "AMGAS" e l'AGGIUDICATARIO sono società validamente costituite ai sensi della legge applicabile ed hanno tutti i poteri e le autorità necessari per sottoscrivere il presente contratto;
- b) "AMGAS" e l'AGGIUDICATARIO possono stipulare il presente contratto e perfezionare le operazioni ivi previste senza la necessità di ottenere il preventivo consenso, autorizzazione, approvazione di alcuna terza parte o di autorità pubbliche o governative;
- c) la sottoscrizione del presente contratto, e l'effettuazione delle operazioni nello stesso previste, non violano e non violeranno alcun impegno o accordo cui AMGAS SpA. e l'AGGIUDICATARIO siano vincolati, legge o regolamento applicabile, nè alcuna disposizione del rispettivo statuto sociale (con particolare riferimento a quanto in Allegato C del bando di gara);
- d) "AMGAS" e l'AGGIUDICATARIO hanno validamente ed efficacemente compiuto ogni adempimento di carattere societario che doveva essere da ciascuno compiuto al fine di stipulare il presente contratto, ed assumere validamente ed efficacemente le obbligazioni in esso contenute.

Articolo 4C – Condizione sospensiva

- a) Le parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo delle parti di addivenire alla cessione delle quote è subordinato all'avverarsi della condizione che l'Autorità Antitrust abbia rilasciato l'autorizzazione all'operazione prevista dal presente contratto, o provvedimento equivalente, ai sensi della legge n.287/90, nelle forme ivi previste.
- b) La condizione di cui al precedente paragrafo a) si intenderà avverata nel momento in cui "AMGAS"abbia ricevuto dall'Autorità Antitrust la comunicazione scritta della mancata apertura dell'istruttoria di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, oppure l'Autorità Antitrust, a compimento della suddetta istruttoria, abbia autorizzato l'operazione prevista dal presente contratto. Al conseguimento della comunicazione di cui alla lettera che precede o dell'Autorizzazione Antitrust, "AMGAS"ne darà comunicazione scritta all'Aggiudicatario.
- c) "AMGAS"si impegna ad effettuare la notificazione all'Autorità Antitrust, ai sensi della legge n. 287/90, ed a fornire all'Autorità Antitrust le informazioni che possano venire richieste nell'ambito della relativa istruttoria.
- d) Qualora l'autorizzazione all'acquisto della partecipazione da parte dell'Aggiudicatario ai sensi del presente contratto venga sottoposta da parte dell'Autorità Antitrust a impegni o condizioni significative, l'Aggiudicatario avrà la facoltà di (a) accettare detti impegni o condizioni ed effettuare il completamento; o (b) non accettare detti impegni o condizioni e non effettuare il completamento, comunicando per iscritto ad "AMGAS"di volersi avvalere della presente clausola entro 5 (cinque) giorni dall'avverarsi della condizione sospensiva di cui al paragrafo a) che precede, senza obbligo alcuno di rimborsi o indennizzi a favore di "AMGAS".
- e) Fermo il disposto del precedente paragrafo, qualora la condizione sospensiva di cui al precedente paragrafo a) non si sia avverata, il presente contratto si considererà consensualmente risolto, i relativi obblighi si considereranno definitivamente inefficaci senza che ciò possa dar luogo a reciproci rimborsi o indennizzi a carico delle Parti, che non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra e saranno liberate da ogni obbligo nascente dal precedente contratto.

Articolo 5 - Riservatezza e Comunicazioni

5.1 "AMGAS" e l'AGGIUDICATARIO si impegnano (anche per conto dei propri dipendenti e consulenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1381 del Codice Civile) a mantenere riservate ed a non divulgare le informazioni sull'altra Parte e sul contenuto del contratto, che abbia appreso nel corso o a causa della negoziazione, sottoscrizione od esecuzione del presente Contratto.

5.2 Ogni comunicazione a terzi e ogni forma di pubblicità relativa all'operazione contemplata nel presente Contratto saranno congiuntamente concordate dalle Parti. Nessuno effettuerà o autorizzerà comunicazioni o pubblicità senza il preventivo consenso dell'altra Parte, salvo il caso di comunicazioni prescritte dalla legge o dalle Autorità Amministrative.

Articolo 6 – Spese

6.1 Le spese notarili e le tasse relative al trasferimento della partecipazione in NEWCO sono a carico dell'AGGIUDICATARIO.

Articolo 7 – Disposizioni generali

7.1 Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti e documenti, a provvedere ad ogni adempimento ed a fare quant'altro necessario al fine di dare esecuzione al presente contratto.

7.2 Nel caso in cui una o più di una delle disposizioni del presente contratto risulti essere contraria alla legge, invalida o inefficace, o dovesse divenire tale, essa non avrà alcun effetto sulla validità e sull'efficacia di tutte le altre previsioni del presente contratto, che rimarranno valide ed efficaci.

Articolo 8 - Legge regolatrice

Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana.

Articolo 9 - Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla validità del presente contratto o di singole clausole di esso sarà devoluta alla cognizione del Tribunale di Foggia, anche in deroga alle norme relative alla competenza territoriale.

Articolo 10 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e s'intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A. R., o via telefax, e indirizzata come segue:

a) se a AMGAS SpA. in:

Viale Manfredi, s.n.

71121 Foggia

Fax n. 0881/789700

b) se all'AGGIUDICATARIO:

Via _____, n. ____

Fax n. _____

AMGAS SpA.

* * *

L'Aggiudicatario ...